



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA CONFORME

Ordinanza Reg.Gen. n. 55

Arenzano, 27-04-2016

Progr.Ufficio n. 3

Protocollo:

AREA VI - Pian. territoriale ed urbanistica

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO - SERVIZIO

ORDINANZA DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
ANNO 2016

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Anno 2016

VISTI :

- Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n.327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con Decreto Presidente Repubblica 15 febbraio 1952 n.328;
- la Legge 24 novembre 1981 n.689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n.470 ad oggetto "Attuazione della direttiva CEE n. 76/160" relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e di diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n.494 e s.m. e i. ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 ad oggetto "Conferimento in funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n.59;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- la Legge 27 dicembre 2006 n.296 inerente i nuovi criteri per la determinazione dei canoni demaniali marittimi;

- Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116 di “Attuazione della direttiva 2006/77CEE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- la Legge Regionale n.1, del 3 gennaio 2007 ad oggetto “Testo Unico in materia di commercio”;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n.507 ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della L. 25 giugno 1999 n.205”;
- la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 - Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti - e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002, pubblicato sul B.U.R. n.18 – parte II° - il 2 maggio 2002 e s.m.i.;
- il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime, approvato nella veste integrata delle prescrizioni della Regione Liguria, con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 15 dicembre 2010;
- Le linee guida per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004;
- Le linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con DGR n.156 del 15 febbraio 2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 05/08/2013 e con Deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27/03/2015;
- La I a Legge Regionale 12 novembre 2014 n. 32 – Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche - e successive modifiche ed integrazioni;
- Gli artt. 107 e 109 della Legge n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 18 Febbraio 2016 di incarico per le posizioni organizzative ai sensi dell’art. 109 comma 2 del Dlgs 267/2000;
- l’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Genova n.72/2006 del 20.04.2006 e s. m. i. relativa alla sicurezza dell’attività balneare e della navigazione marittima;
- La precedente Ordinanza del Comune di Arenzano n. 23 del 15 Aprile 2014 di disciplina delle attività balneari;

CONSIDERATO :

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- altresì, che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi di legge sopramenzionati, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale;

Ordinanza n. 55 del 27-04-2016 AREA VI - Pian. territoriale ed urbanistica

RITENUTO :

- opportuno disciplinare le attività balneari lungo il litorale di propria giurisdizione, ai sensi delle vigenti normative;

DATO ATTO :

- che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni normative vigenti in materia;

OSSERVATO :

- Che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000 è esercitato dal sottoscritto, il quale con la firma della ordinanza, ne garantisce la regolarità e la correttezza.

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza si intende per:

- a **stabilimento balneare**: le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, [Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1](#) (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni;
- b **spiaggia libera attrezzata**: le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI, [Titolo II della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1](#) (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
- c **spiaggia libera**: le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

- d spiaggia asservita a strutture ricettive:** quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.
- e colonia marina:** spiaggia riservata, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli utenti di strutture socio assistenziali senza fini di lucro quali "case per ferie" e simili, come definite dall'art.17 della legge regionale 32/2014.
- f fascia di libero transito:** il tratto di arenile che si estende dalla battigia, parallelamente alla stessa, per una profondità, calcolata con il medio marino estivo, di: ml 5 per tutte le spiagge del territorio. Qualora la profondità della spiaggia sia inferiore ai 20 (venti) metri, la fascia di libero è ridotta a metri 3,00 (tre).
- g Attività elioterapica:** attività svolta negli ambiti degli impianti di balneazione da intendersi quale attività elioterapica non curativa – elio esposizione – esercitata al di fuori della stagione balneare, fatti salvi i casi particolari espressamente autorizzati dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il **1° maggio e il 30 settembre** di ogni anno;
2. lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti modi:
 - a) nella stagione balneare (dal 1° maggio e il 30 settembre);**
 - b) nel periodo dal 1° aprile (ovvero nella settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31 ottobre;**
 - c) tutto l'anno.**
3. Gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate aperti per la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre, devono obbligatoriamente essere allestiti con tutte le opere /strutture previste dalla concessione demaniale marittima nel periodo compreso tra il 01 Giugno ed il 15 Settembre.
4. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - **Dal 1 maggio al 31 maggio – dalle ore 10,00 alle ore 16,00;**
 - **Dal 1° giugno al 15 settembre – dalle ore 9,00 alle ore 19,00;**
 - **Dal 16 settembre al 30 settembre – dalle ore 10,00 alle ore 16,00.**
5. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui ai precedenti punti per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal 1° aprile ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30 Aprile e dal 1° Ottobre al 31 ottobre di ogni anno. Nel periodo di apertura per l'attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di cabine,

spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc...In ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le **15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata**. Nei computi sono comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili.

6. Fermo restando l'osservanza delle regole cui ai precedenti punti lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per l'attività elioterapica tutto l'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno. Nei periodi al di fuori della stagione balneare devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
7. In tutto il periodo di apertura per l'attività elioterapica potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (noleggio canoe, imbarcazioni, tavole a vela, gommoni, etc...)
8. Il periodo minimo di esercizio delle attività balneari da parte dei titolari di stabilimenti balneari o di spiagge libere attrezzate o di titolari di occupazione di suolo demaniale per scopi commerciali legati alla balneazione va, inderogabilmente, **dal 1° giugno al 15 settembre**, entro il quale le attività dovranno svolgersi in completo e continuato esercizio, garantendo, per esso la stabilità, la sicurezza e la funzionalità, nonché l'igiene, il decoro e la cura estetica, garantendo l'orario minimo di apertura **dalle ore 9,00 alle ore 19,00**;
9. Per quanto riguarda gli orari di esercizio delle colonie marine, anche connesse a strutture ricettive di carattere sociale o religioso gli stessi dovranno essere comunicati al Comune e alla Capitaneria di Porto di Genova tramite l'ufficio Locale Marittimo di Arenzano e dovranno rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, garantendo un orario minimo giornaliero dalle ore 10,00 alle ore 16. nei giorni di chiusura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che indica il non esercizio della struttura ai fini della sicurezza della balneazione.
10. Le operazioni di allestimento delle attrezzature balneari potranno svolgersi a partire dal 1° marzo e, lo smontaggio concludersi non oltre il 15 novembre, secondo le modalità stabilite dalle Norme di Attuazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali vigente. Durante dette operazioni sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di garantire la pubblica incolumità e sicurezza.

ARTICOLO 3

ESPOSIZIONE DELL'ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società sportive e di pesca sportiva, circoli nautici, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni/rimessaggi, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi delle strutture, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare e di apertura al pubblico, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessionari similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale num. 345 del 27/03/2014.

2. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica deve essere esposto in prossimità dell'ingresso e ben visibile apposito cartello (conforme al facsimile allegato alle linee guida regionale approvate con DGR n.156 del 15 febbraio 2013) indicante il periodo di esercizio e gli orari di apertura.

ARTICOLO 4

ORARI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. La fruizione al pubblico degli stabilimenti balneari deve essere assicurata dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - **Dal 1 maggio al 31 maggio – dalle ore 10,00 alle ore 16,00;**
 - **Dal 1° giugno al 15 settembre – dalle ore 9,00 alle ore 19,00;**
 - **Dal 16 settembre al 30 settembre – dalle ore 10,00 alle ore 16,00.**
2. Se praticata l'elioterapia al di fuori della stagione balneare devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi garantendo un orario minimo giornaliero **dalle ore 10,00 alle ore 16.**
3. E' possibile prolungare l'apertura sino alle ore 24:00 dietro esplicita comunicazione al Comune in cui dovranno essere indicate le condizioni adottate ai fini di garantire la pubblica incolumità e sicurezza attraverso l'impiego di idonea illuminazione;
4. Le manifestazioni con utilizzo di impianti musicali o similari che diffondano suoni nell'ambiente esterno potranno svolgersi previo ottenimento dei permessi/nullaosta previsti dalle normative di settore e comunque rientrare nei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

ARTICOLO 5

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE AL COMUNE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, **è vietato:**
 - a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possano essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, accessori similari, tende o attrezzature analoghe diversamente denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, effetti personali, indumenti, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di metri 5,00 (cinque) dalla linea di battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, fatta esclusione per i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata "fascia di transito"), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore ai 20 (venti) metri, non deve essere mai inferiore ai metri 3,00 (tre) . Nella fascia di transito è vietato per chiunque sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo, salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari hanno l'obbligo di adoperarsi affinché nella

fascia di transito siano rispettati i divieti di cui al presente comma e consentire il libero e gratuito accesso ;

- d) campeggiare e/o accamparsi;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento e sistemazione, autorizzate;
- f) praticare attività, anche ludiche (gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc.) sia nelle spiagge libere che in quelle concessionate che possano minacciare l'incolumità, turbare la quiete, o recare pubblica molestia; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza di tale divieto, possono, nell'ambito della propria concessione dotarsi di aree e circoscrivere zone da destinare a campo giochi, anche attrezzate con l'impiego di attrezzature leggere e di facile rimozione, comunque da rimuovere al termine della stagione balneare e, tuttavia non oltre il 15 novembre di ogni anno;
- g) durante la stagione balneare (**1° maggio/30 settembre**) condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, se muniti di regolare brevetto e quelli in transito per raggiungere lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata in cui è attivato il servizio apposito se muniti di museruola. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree idonee per essere debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, assicurando le condizioni di igiene e sicurezza previste a tale scopo e salvaguardano la pubblica incolumità e quiete;
- h) tenere alto il volume di apparecchi a diffusione sonora, che possano arrecare disturbo alle quiete pubblica e nel rispetto delle condizioni previste dalla zonizzazione acustica;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza specifica autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia e la preventiva acquisizione dell'eventuale specifica autorizzazione di settore;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione. E' consentito l'uso del barbecue elettrico, a gas o a carbone e sono consentiti per piccoli lavori di manutenzione, la saldatura ossiacetilenica o ad arco di materiali metallici;
- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge libere che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo aereo, nonché attraverso l'uso di altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt. 300,00 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

- n) utilizzare saponi e shampoo qualora le docce non siano dotate di apposito sistema di scarico collegato alla rete fognaria comunale, ovvero non siano dotate di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo: in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
 - o) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno della struttura balneare, e l'usabilità di ogni servizio, altri percorsi diversamente posizionati sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Autorità Comunale e dovranno, comunque essere rimossi al termine della stagione balneare e non oltre il 15 ottobre di ogni anno.
 - p) I servizi igienici dovranno essere opportunamente segnalati con segnaletica internazionale ed essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria .
2. Sulle aree demaniali marittime in concessione all'Amministrazione Comunale sulle quali sono mantenute opere di urbanizzazione di pubblico utilizzo, non necessitano di autorizzazione/nulla osta del Servizio Demanio Marittimo le attività e/o manifestazioni approvate dall'Amministrazione Comunale e le attività e/o manifestazioni organizzate da altri soggetti senza scopo di lucro di durata inferiore a 7 giorni. Resta ferma l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per Legge.

ARTICOLO 6

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI, COLONIE MARINE, CIRCOLI SPORTIVI, CHIOSCHI

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata e/o organizzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale e/o sullo specifico titolo autorizzativi appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente – con l'occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio – una porzione del fronte a mare disponibile secondo le condizioni stabilite dal vigente Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali, Norme di Attuazione, art.5, così come i servizi essenziali in esso previsti. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario o il gestore deve apporre, in modo bene visibile, nell'ambito della concessione, apposito cartello con la dicitura **“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA : SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) – ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”**;
2. Periodo minimo di apertura: i titolari di concessioni per il mantenimento di stabilimenti e/o strutture balneari, oppure per l'occupazione di suolo demaniale marittimo per scopi commerciali nel periodo strettamente legato alla durata della stagione balneare, devono mettere in esercizio l'attività non oltre il 1° giugno, mantenendola in completo e continuativo esercizio fino al 15 settembre, curandone per tutta la durata di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l'igiene, il decoro e l'estetica. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari di cui al comma precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di ogni giorno.

Per le attività rientranti nella concessione e non direttamente connesse alla balneazione (bar, ristoranti, discoteche, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi e regolamenti di settore vigenti.

3. devono assicurare Il servizio di salvataggio nei periodi di apertura, con le modalità che sono indicate nell'Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Genova e nella presente Ordinanza. Durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
4. devono munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti di stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
5. devono comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio Marittimo, all'Ufficio Commercio, all'Ufficio Locale Marittimo, di Arenzano il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia;
6. devono comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta, almeno 15 giorni prima, All'Ufficio Demanio Marittimo, all'Ufficio Commercio, all'Ufficio Locale Marittimo, di Arenzano, l'opzione scelta e i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni l'anno;
7. devono assicurare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione – non connesse direttamente con l'uso balneare/elioterapico – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti e nel rispetto del periodo ed orari d'esercizio stabiliti dal comune
8. devono assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti ai soggetti portatori di handicap;
9. devono garantire l'accesso, per il transito alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
10. devono garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la funzione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree gioco, ecc...);
11. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonea segnaletica pericoli noti e rischi a carattere permanente presenti nell'area in concessione;
12. devono esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento in conformità a quanto disposto dal D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
13. devono, nel periodo al di fuori della stagione balneare esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello indicante le modalità di apertura (annuale/stagionale), il periodo, gli orari di apertura ed i servizi prestati secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione Liguria e allegato alle linee guida approvati con DGR n.156 del 15 febbraio 2013 così come modificato dalla DGR n.1057 del 2 agosto 2013.

14. Nelle giornate di forte vento i concessionari/gestori dovranno issare su apposita asta ben visibile una **BANDIERA GIALLA** : in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili, o una **BANDIERA ROSSA**: in tale caso è inibita anche la balneazione;
15. In ogni stabilimento balneare, spiaggia libera attrezzata, colonia marina, esercizio commerciale deve essere affisso un idoneo cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere: **BANDIERA GIALLA** = obbligo di chiusura degli ombrelloni, divieto di noleggio imbarcazioni di qualsiasi natura, uso di materassini o battelli di gomma e simili – **BANDIERA ROSSA** = balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio;
16. prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario/gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza e stato di conservazione, nonché conformi alle norme sulla sicurezza;
17. gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 – Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi – del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
18. nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico. il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta, utilizzando anche il mezzo fax o e-mail o posta certificata, nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

19. Pulizia dell'arenile :

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22; pertanto il Comune posizionerà sugli arenili in numero e luoghi adeguati, appositi contenitori per la raccolta, preferibilmente differenziata, dei rifiuti;
- b) il concessionario/gestore deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della fascia di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per almeno 20 mt. dalla battigia e, nei casi di grave inquinamento da detriti, porre anche delle barriere galleggianti di protezione, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro deposito nei luoghi opportunamente indicati dal Comune con l'obbligo di differenziarne il contenuto nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta della nettezza urbana e dei dispositivi in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi marini;
- c) durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo nel quale gli impianti balneari non sono in esercizio, i titolari delle concessioni devono provvedere alla pulizia delle spiagge in concessione, con frequenza almeno mensile ed in

particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

- d) nei casi di eventi meteo-marini di significativa portata che possano causare spiaggiamento di materiale in misura straordinaria, le operazioni di smaltimento dello stesso, saranno concordate e coordinate dal Comune;
- e) nel caso di mareggiate ordinarie, il concessionario provvederà alla rimozione dei rifiuti non appena le condizioni meteo-marine lo consentiranno e comunque, non oltre i 10 gg. naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento meteorologico, se e in quanto non riconducibile alla casistica di cui al punto d);
- f) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere e provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare e depositato sulla battigia;
- g) i titolari/gestori di concessione demaniale marittima, quando se ne verifichi la necessità, possono riordinare gli arenili ricompresi nella concessione con l'impiego di mezzi meccanici :
 - 1) **durante la stagione balneare** l'impiego dei mezzi meccanici è autorizzato prima delle ore 10:00 e successivamente alle ore 16,00, salvaguardando incolumità e quiete pubblica e segnalando opportunamente le operazioni in corso;
 - 2) **nel periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile e dal 1 ottobre al 15 novembre**, l'impiego dei mezzi meccanici è autorizzato dalle ore 7:00 alle ore 19:00, salvaguardando la pubblica incolumità e segnalando opportunamente le operazioni in corso e delimitando fisicamente l'area oggetto d'intervento;
 - 3) **nel periodo che intercorre tra il 16° novembre e l'ultimo giorno di febbraio** l'impiego dei mezzi meccanici è autorizzato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e potrà avvenire, se comunicato preventivamente al Comune di Arenzano almeno 48 ore prima, segnalando il sito e salvaguardando la pubblica incolumità. La comunicazione potrà essere effettuato oltre che in forma cartacea, anche via fax, e-mail o posta certificata.
- h) Durante le operazioni di montaggio/smontaggio dello stabilimento o di riordino degli arenili sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

20. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento balneare deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione tra stabilimenti balneari contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante l'impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso, con altezza massima pari a mt. 1,30 in modo da non impedire la visuale a mare e non può, in ogni caso raggiungere la linea di battigia al fine di garantire libero il passaggio lungo la fascia di libero transito;

- c) è consentito recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, opportunamente segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento con esclusione della fascia di libero transito, al fine di evitare l'intrusione di estranei nello stabilimento quando è chiuso;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità e fruibilità della struttura da parte delle persone disabili.

21. Prescrizioni particolari per le Spiagge Libere Attrezzate

- a) deve essere garantita la "visitabilità" e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5/02/1992 n. 104;
- b) Per "visitabilità" ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 si intende, nello specifico, che devono essere accessibili da parte di soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale;
- c) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- d) in particolare è fatto espresso divieto di collocare grigliati, cannicciati, corde od altri materiali atti a delimitare l'accesso alla SLA ovvero la sua fruibilità come spiaggia libera o che ostacoli la libera visuale del mare;
- e) non è consentita la stipula di abbonamenti né di altri tipi di prenotazione dei servizi o delle attrezzature;
- f) Salvo diversa esplicita autorizzazione (di cui al successivo punto j), le attrezzature potranno essere collocate soltanto a richiesta dell'utente e non già approntate e dovranno essere rimosse dal concessionario al termine dell'utilizzo da parte dell'utente medesimo.
- g) in alternativa, i gestori potranno, su richiesta, essere autorizzati a collocare le attrezzature anche in assenza o in attesa dei clienti, in applicazione delle disposizioni contenute al paragrafo 5, punto 8, lettera b. delle Linee Guida Regionali, e previa presentazione e approvazione da parte dell'ufficio demanio di una planimetria atta ad individuare la dividente tra l'area di uso libero e quella di uso esclusivo.
- h) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore in conformità alla planimetria allegata alla concessione;
- i) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach-volley, noleggio canoe, surf, immersioni ecc.) e non comportanti, salvo che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

22. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rivi, ecc., rimuovere l'eventuale barriera sabbiosa o di detriti, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della vigente normativa; altro differente utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ARTICOLO 7

DISCIPLINA DEI CHIOSCHI BAR

1. Fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione dei manufatti nel rispetto di tutte le normative vigenti, le regole di apertura e gli obblighi per i concessionari / gestori di cui all'art. 4 si applicano anche ai concessionari di chioschi bar.
2. Al termine delle operazioni di montaggio, per l'apertura al pubblico delle strutture deve essere trasmessa all'Ufficio Demanio Marittimo, certificazione di agibilità delle strutture e di conformità degli impianti rilasciati da tecnici abilitati.
3. Eventuali attività di noleggio di attrezzature a supporto della balneazione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 11 bis e co. 3bis della Legge Regionale n. 13 e s.m.i. e del PUD del Comune di Arenzano, che prevedano l'obbligo di pulizia della spiaggia libera nella fascia di 25 mt. correnti all'intorno del sagoma del chiosco bar, deve tenere conto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6.
4. Nel periodo di attività dovranno essere attivate tutte le condizioni di accessibilità e visibilità previste dall'art. 23 della Legge n. 104/92 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

ARTICOLO 8

GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittime (stabilimenti balneari, circoli nautici, associazioni sportive, leghe navali, cantieri navali, ecc.) i concessionari possono posizionare, previo titolo demaniale marittimo rilasciato dall'Ente preposto dalle norme, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti;
2. Le modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al precedente comma, sono disciplinate dall'ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Genova;
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 15 novembre.

ARTICOLO 9

ALAGGIO, VARO E DEPOSITO IMBARCAZIONI

1. l'alaggio, il varo ed il deposito anche temporaneo di imbarcazioni di qualsiasi tipo è ammesso esclusivamente nelle zone demaniali oggetto di specifica concessione demaniale marittima che preveda espressamente tale utilizzo, fatte salve le imbarcazioni di salvataggio in dotazione agli stabilimenti balneari e simili e le imbarcazioni utilizzate per operazioni di polizia marittima, di soccorso, di campionamento e di pulizia delle acque marine;
2. in tali aree l'alaggio, il varo ed il deposito di imbarcazioni deve avvenire nel rispetto delle norme generali e di quelle particolari stabilite nell'atto di concessione o nell'atto di affidamento in gestione.
3. l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati, se esistenti. Qualora tali corridoi non esistano, l'alaggio e il varo delle imbarcazioni potrà avvenire liberamente anche durante la stagione balneare nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza balneare e alle seguenti condizioni:
 - a. Che sia stato installato un ben visibile cartello che avvisa i bagnanti della possibile occasionale attività di alaggio e varo
 - b. Che sia tassativamente escluso l'uso di verricelli meccanici
 - c. Che i pali o i carrelli utilizzati per l'operazione di alaggio e varo vengano immediatamente rimossi.
4. Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per l'effettuazione di operazioni di alaggio e varo, e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell'arenile;
5. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature meccaniche (verricelli od altro) per l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni, salvo che nei corridoi a ciò appositamente destinati e comunque nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza;
6. Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia. E' vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione;
7. Il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre il loro posizionamento dovrà essere eseguito in modo tale da lasciare visibile la targa identificativa.
8. Nelle zone destinate ad alaggio, varo e deposito delle imbarcazioni è vietata in generale l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria delle medesime, salvo la normale pulizia e la normale manutenzione ordinaria. I residui di dette lavorazioni non dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di altri lavori (compiuti nell'ambito di categorie di attività sottoposte al rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.) l'imbarcazione dovrà essere rimossa dall'arenile ovvero il titolare dovrà acquisire specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.

9. I proprietari delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, al taglio dell'erba e rovi ed alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro che dovessero essere presenti.
10. In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni depositate sull'arenile, i proprietari delle imbarcazioni medesime sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale sicura, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell'area ad esse destinata entro 24 ore dalla cessazione delle condizioni meteomarine sfavorevoli.

ARTICOLO 10

TUTELA DELL'AMBIENTE – RIPASCIMETI STAGIONALI – GAVITELLI PER ORMEGGIO NATANTI – CORSIE DI LANCIO

1. Tutti gli interventi che interessano l'ambiente marino e costiero del tratto di litorale del Comune di Arenzano devono essere progettati e realizzati nel pieno rispetto e secondo le metodologie previste dalle norme ed indirizzi regionali e nel rispetto del pSIC n.1332477 – fondali Arenzano-Punta Invrea (sistema di interesse comunitario).
2. I ripascimenti stagionali devono essere rivolti al ripristino dei profili delle spiagge erose da fenomeni marini mediante l'apporto di materiale sabbioso in quantità non superiore a 10 mc per ml di spiaggia. Gli interventi devono essere approvati dal Comune di Arenzano ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 13/99 e s.mod. e int. e del vigente Regolamento Regionale n. 6/2002 previa acquisizione dei pareri favorevoli previsti. I criteri per la progettazione degli interventi sono contenuti nell'allegato 1 della D.G.R. . 1446/2009 e s.m.i.. Gli interventi stagionali sono attuabili nel periodo ricompreso tra il 1 novembre e 31 marzo, fatte salve eventuali proroghe o deroghe che per motivate esigenze tecno/pratiche di stabilità degli interventi.
3. Nelle acque confinanti gli antistanti arenili assentiti in concessione demaniale marittima, durante la stagione balneare, i concessionari o il Comune di Arenzano possono installare gavitelli stagionali per l'ormeggio di natanti da diporto, piattaforme marine di servizio, di sicurezza e soccorso, previo l'ottenimento della autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e del prescritto titolo concessorio demaniale;
4. nelle acque antistanti gli arenili in concessione demaniale (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, circoli nautici, cantieri navali, ecc...), i concessionari possono installare delle corsie di lancio/avvicinamento previa concessione demaniale marittima e autorizzazione all'immissione in mare dei corpi morti e gavitelli ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n.152/2006 e del Regolamento Regionale n. 5/2011. Il Comune di Arenzano – Ufficio Demanio Marittimo valuterà le istanze presentate tenendo conto della preminente tutela e salvaguardia degli arenili destinati alla balneazione, agli aspetti ambientali connessi con la presenza del S.I.C. e altre finalità pubbliche.
5. La modalità di posa e il dimensionamento delle corsie, dei gavitelli, dei corpi morti è disciplinata dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova e dalle vigenti disposizioni normative.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti per ogni fattispecie prevista dalla presente Ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi della L.R. n.1/2007, oltre che dalla Legge n.689/81, dal D.Lgs. n.267/2000, dal D.Lgs. n.152/2006 e dalle norme regionali vigenti applicabili.
2. La ripetuta violazione – superiore a tre nella stessa stagione balneare – delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni;
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza valgono le indicazioni contenute nel PUD comunale nonché dalle norme regionali e nazionali.
4. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Arenzano www.comune.arenzano.ge.it e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge N° 241/1990 s.s.m.m. e i.i., contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T. A. R. entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

LA PRESENTE ORDINANZA ENTRERA' IN VIGORE IL 28 aprile 2016.

CON LA PRESENTE ORDINANZA E' ABROGATA LA PRECEDENTE ORDINANZA N.23 DEL 15 APRILE 2014 EMESSA DAL COMUNE DI ARENZANO, COMPRESSE LE DISPOSIZIONI IN ESSA CONTENUTE, EVENTUALMENTE IN CONTRASTO CON LE PRESENTI DISPOSIZIONI.

Responsabile di Area VI
Edoardo Briasco

RESPONSABILE DI AREA
F.to BRIASCO EDOARDO